

TAR Napoli, Sezione VIII - Sentenza 10/02/2011 n. 826
d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1, 37.1.1

L'art. 95 del D.P.R. 554/1999 non contiene alcun riferimento alle a.t.i. di tipo misto (disciplinando esclusivamente i raggruppamenti orizzontali e verticali) ma, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, tale circostanza non induce a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee di tipo misto. Viceversa, deve ritenersi che il silenzio del legislatore sul punto indichi la volontà di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole già previste per l'uno o per l'altro dei modelli. Quindi, poiché in caso di a.t.i. miste si vengono a costituire delle sub-associazioni di tipo orizzontale (con riferimento alle categorie scorporabili o alla categoria prevalente), a queste ultime si applicano le regole dettate per il modello associativo orizzontale dall'art. 95, secondo comma, del D.P.R. n. 554/1999. Tale norma prevede le seguenti condizioni: I) qualificazione della capogruppo (del sub-raggruppamento) nella misura minima del 40%; II) qualificazione di ciascun mandante (del sub-raggruppamento) nella misura minima del 10%; III) possesso dei requisiti da parte della capogruppo in misura maggioritaria. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni poste dal D.P.R. 554/1999, ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente e, pertanto, la verifica del possesso della qualificazione nella misura minima del 40% deve essere eseguita in capo alla capogruppo del sub-raggruppamento. Ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 554/1999 detta capogruppo deve inoltre possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per accertare la sussistenza del carattere maggioritario deve aversi riguardo non alle dimensioni in assoluto delle imprese associate, ma ai requisiti richiesti e concretamente spesi per lo specifico appalto.